

COMUNE DI TORREBELVICINO

STATUTO

Adottato con verbale di deliberazione del consiglio comunale n. 100 in data 13/07/1991.

Entrato in vigore il 24/02/1992.

Modificato ai sensi del d. Lgs. N. 29/1993 e della l.n. 81/1993 con deliberazione del consiglio comunale n. 105 del 30/11/1994 prot. N. 10860.

Modificato l'art. 18 con verbale di deliberazione del consiglio comunale **n. 88 del 21/12/2000** prot. N. 17240.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 (Definizione)

1. Il Comune di Torrebelvicino è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione della Repubblica Italiana, della legge generale dello Stato e del presente Statuto.

ART. 2 (Finalità e compiti)

1. Il Comune:

a) rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e religiose favorendo il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del paese;

b) promuove lo sviluppo civile, sociale, economico, la conservazione del patrimonio artistico, culturale, storico ed ambientale, sostiene le tradizioni e la cultura locale anche favorendo l'incontro con altre comunità e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e dell'attività amministrativa;

c) nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la comunità montana ed altri enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, della promozione culturale, sportiva, ricreativa, turistica;

tutela i valori sociali con particolare riferimento alla famiglia e specifica attenzione verso gli anziani, i minori e gli invalidi;

d) riconosce il valore di ogni uomo dall'inizio della vita alla morte naturale e promuove ogni possibile iniziativa atta ad assicurargli concreta solidarietà, indipendentemente dalla sue condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali, dalla sua razza e dalla sua età.

e) persegue la valorizzazione e lo sviluppo dell'agricoltura considerandola non solo sotto l'aspetto economico, ma anche per il contributo che un esercizio corretto e diffuso della stessa dà alla salvaguardia dell'ambiente ed alla valorizzazione e difesa del territorio;

f) svolge ogni altra funzione che ritenga di interesse della propria comunità, o che gli sia attribuita dalle leggi statali e regionali, con il sostegno e la valorizzazione di tutte le risorse umane e materiali presenti nel territorio; a tal fine può delegare alla comunità montana la gestione di funzioni o servizi di valenza sovracomunale.

2. Nello svolgimento delle proprie attività e funzioni, il Comune si avvale di opportune iniziative utili ai fini del raggiungimento del miglior risultato, anche mediante strumenti di programmazione e la consultazione delle forze politiche, sociali, economiche e culturali; favorisce collegamenti con i propri emigrati anche con l'adesione ad enti specifici.

3. Può, inoltre, instaurare rapporti di collaborazione con Regione, Provincia, comunità montana, Comuni, enti pubblici, parrocchie e associazioni.

4. Il Comune svolge altresì i servizi per conto dello Stato secondo le modalità previste dalle leggi, nonchè le funzioni delegategli da leggi statali e regionali.

5. L'attività amministrativa deve essere improntata a criteri di economicità, efficacia e pubblicità. Per una più qualificata azione amministrativa il Comune potrà aderire ad associazioni di enti locali.

ART. 3 (Pari opportunità)

1. L'amministrazione comunale, al fine di tendere al raggiungimento delle pari opportunità tra uomo e donna secondo i principi e le disposizioni previste dalle legge 10.4.1991 n. 125, promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e negli organi di gestione di enti, aziende ed istituzioni.

2. Fatta salva la presenza dei due sessi nelle liste elettorali e con la salvaguardia delle omogenea composizione della Giunta che esprime la maggioranza che governa il Comune, le disposizioni del 1° comma sono applicabili nel caso di organi collegiali composti da oltre tre membri e compatibilmente con le designazioni obbligatorie effettuate da enti, organismi, associazioni previste per legge.

3. Nel caso di assessori tutti esterni al consiglio, ciascuno dei due sessi deve essere rappresentato da almeno un assessore.

ART. 4
(Territorio, sede, stemma e gonfalone)

1. Il Comune di Torrebelticino è costituito dal territorio e dalla popolazione del capoluogo TORREBELVICINO e delle frazioni ENNA e PIEVEBELVICINO con le relative contrade e confina con i comuni di Schio, Valli del Pasubio e Recoaro.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, purchè nell'ambito del territorio comunale; il regolamento stabilirà le modalità della convocazione assicurando comunque adeguate forme di pubblicizzazione.

4. La modifica della denominazione delle frazioni e delle contrade può essere disposta dal consiglio previa consultazione degli elettori residenti nel luogo interessato dalla modifica.

5. Il Comune ha uno stemma ed un gonfalone. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone.

ART. 5
(Albo pretorio)

1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Le modalità di nomina e le attribuzioni del messo comunale sono stabilite nel regolamento.

TITOLO II
GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

ART. 6
(Funzioni e competenze)

1. Il consiglio comunale determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.

2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed

ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nei regolamenti.

4. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

5. Gli atti fondamentali devono di norma contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

6. I verbali delle sedute del consiglio sono approvati in una seduta successiva con le modalità stabilite nel regolamento.

ART. 7

(Regolamento del consiglio comunale)

1. Il consiglio comunale adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta nella prima votazione, il regolamento è adottato, in una seduta successiva, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle modifiche del regolamento.

ART. 8

(Il consigliere anziano)

1. Ad ogni fine previsto dalla legge e dallo Statuto, è consigliere anziano colui che nella elezioni a consigliere ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco eletti consiglieri comunali.

ART. 9

(Lavori del Consiglio)

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

2. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:

- convalida degli eletti;
- comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
- discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo.

3. Il consiglio comunale deve essere convocato almeno 2 volte l'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.

4. Deve essere inoltre riunito entro 60 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.

5. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri.

6. Almeno una volta l'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione che risultano dalla relazione della Giunta.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario comunale.

ART. 10 (Nomine)

1. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e di designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perchè il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.

2. Le nomine e designazioni espressamente riservate al consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

ART. 11 (Convocazione del Consiglio)

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie e sedute urgenti nonchè in sedute di prima o seconda convocazione.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, dei programmi di opere pubbliche, dei piani territoriali, dei piani urbanistici generali ed attuativi, nonchè, limitatamente alla seduta per la prima votazione, dello Statuto e delle sue modifiche.

3. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

4. La consegna degli avvisi di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve avvenire almeno cinque giorni liberi prima della data di convocazione per le sessioni ordinarie, almeno tre giorni prima per le sessioni straordinarie ed almeno ventiquattro ore prima per le sedute urgenti. Entro gli stessi termini gli avvisi di convocazione sono affissi all'albo pretorio unitamente all'ordine del giorno.

5. I fascicoli contenenti le proposte di deliberazione e gli altri argomenti da trattare sono depositati presso gli uffici della segreteria comunale, con la relativa documentazione, almeno quarantotto ore prima dell'apertura della seduta, salvo che nel caso di sedute urgenti per le quali il periodo è ridotto a dodici ore.

6. Si considerano giorni liberi quelli che vanno da quello successivo alla consegna dell'avviso a quello antecedente la data della seduta.

7. I bilanci di previsione, i conti consuntivi e l'assunzione di mutui non possono essere deliberati in seduta di seconda convocazione.

8. I fascicoli sono a disposizione dei consiglieri nelle ore d'ufficio e comunque per almeno 8 ore effettive, ridotte a 4 ore in caso di sedute urgenti.

ART. 12 (Commissioni consiliari)

1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni temporanee o speciali

costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Compito di tali commissioni è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

3. Il regolamento disciplina la costituzione, la composizione, il funzionamento, i poteri e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

4. Le commissioni possono invitare sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

6. Alle commissioni consiliari non sono attribuiti poteri deliberativi.

ART. 13

(Commissioni di indagine)

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

2. Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione sono inserite all'ordine del giorno dalla prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.

3. Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta di tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari.

ART. 14

(Diritti e poteri dei consiglieri)

1. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere:

a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;

b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;

c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, e dalle strutture dipendenti del Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.

2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del segretario comunale.

3. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate per iscritto e ad esse viene data risposta entro 30 giorni con comunicazione personale o in seduta consiliare. Ove sia stata data risposta con comunicazione personale, le interrogazioni ed interpellanze verranno altresì iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale.

4. Il regolamento disciplinerà le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

ART. 15
(Doveri dei consiglieri comunali)

1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.

2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e delle commissioni delle quali siano membri e di rispettare il segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. La legge disciplina i casi in cui può essere pronunciata la decadenza dei consiglieri per ripetute assenze alle sedute del consiglio.

4. La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato almeno dieci giorni prima della data della seduta in cui il consiglio comunale dovrà pronunciarsi in merito alla proposta.

5. Se entro il termine prefissato - che non può essere inferiore a dieci giorni - il consigliere non ha presentato alcuna giustificazione ovvero se le giustificazioni non siano state ritenute plausibili, il consiglio comunale dichiara la decadenza.

6. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale ai fini della notificazione degli avvisi di convocazione delle sedute del consiglio, della giunta e delle commissioni.

ART. 16
(Dimissioni dei consiglieri)

1. Le dimissioni del consigliere comunale sono presentate al Consiglio.

2. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e diventano efficaci subito dopo la surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 17
(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati di almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo.

2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

4. I gruppi consiliari, per l'esplicazione delle loro funzioni, possono usufruire delle strutture comunali.

CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE

SEZ. I
FORMAZIONE DELLA GIUNTA

ART. 18
(Composizione e funzionamento)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco e da non meno di quattro e non più di sei assessori fra cui un vice Sindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare e sostituire gli assessori, dandone comunicazione motivata al consiglio comunale.

2. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

3. Gli assessori potranno essere nominati tra cittadini non consiglieri, purchè eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di professionalità e competenza amministrativa.

4. Non possono essere nominati assessori esterni coloro che si sono presentati candidati nelle ultime elezioni svoltesi nella Regione Veneto per il rinnovo dei consigli comunali, provinciali o regionali e non siano stati eletti.

5. Gli assessori esterni partecipano al consiglio con diritto di intervento ma senza diritto di voto. Essi non vengono computati tra i presenti ai fini della validità della seduta.

6. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

7. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa; per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti assegnati. Le sedute della giunta sono segrete, salvo che la giunta stessa non stabilisca diversamente.

ART. 19
(Indirizzi generali di governo)

1. La proposta degli indirizzi generali di governo è depositata a cura del Sindaco, presso l'ufficio del Segretario comunale almeno 5 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva alle elezioni.

2. Ciascun consigliere può prendere visione e ottenere copia del documento.

3. La proposta è illustrata al Consiglio dal Sindaco.

4. Dopo l'esposizione del Sindaco, viene aperto il dibattito che si conclude con l'approvazione degli indirizzi generali di governo.

ART. 20
(Dimissioni, decadenza)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e giunta.

4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al consiglio comunale e quelle degli assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari e revocati provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.

6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

ART. 21
(Mozione di sfiducia)

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. Il segretario comunale trasmette il verbale al Prefetto entro 5 giorni.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del segretario comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Entro 3 giorni dal suo deposito, la mozione viene inviata a tutti i consiglieri a cura del Segretario comunale.

5. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e verrà nominato un commissario ai sensi di legge.

6. Se la mozione riguarda il comportamento o la posizione di singoli assessori, essa decade se il Sindaco provvede alla revoca dell'assessore prima della data di convocazione del consiglio.

7. La mozione di sfiducia può altresì essere ritirata prima della seduta consiliare con atto sottoscritto davanti al segretario comunale da tutti coloro che l'avevano firmata.

SEZ. II
ATTRIBUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

ART. 22
(Competenze generali della Giunta)

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso provvedimenti collegiali.
2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo statuto non attribuiscono al Sindaco, al segretario o ai dirigenti.
3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza.
5. Riferisce annualmente al consiglio sulla sua attività.

ART. 23
(Attribuzioni)

1. Sono pertanto attribuiti alla giunta:
 - a) Le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti fondamentali ad esso riservati dalla legge.
 - b) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge;
 - c) la presentazione di una relazione annuale al consiglio in occasione della discussione del conto consuntivo;
 - d) la variazione delle tariffe di canoni, tributi e servizi;
 - e) le proposte di rettifiche IRPEF;
 - f) le determinazioni in materia di toponomastica;
 - g) le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall'amministrazione comunale;
 - h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alla locazione di immobili ed alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
 - i) l'indicazione delle priorità relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti;
 - l) l'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari;
 - m) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - n) atti di disposizione del patrimonio non demandati alla competenza del consiglio;
 - o) nomina di commissione di gara, di concorso, di collaudo;
 - p) incarichi professionali per l'attuazione di piani e programmi deliberati dal consiglio e nelle materie di propria competenza;
 - q) l'autorizzazione al sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto e approvazione di transazioni;
 - r) le locazioni attive e passive;

s) dispone i prelevamenti dal fondo di riserva ordinario di competenza e di cassa;
t) compie ogni altro atto di amministrazione, anche se non comportante impegno di spesa, che la legge o lo Statuto non attribuiscono alla competenza di altri organi elettivi o burocratici.

2. La giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;

b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;

c) determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal consiglio, sentito il revisore del conto.

CAPO III ATTIVITA' DELIBERATIVA

ART. 24 (Deliberazioni e votazioni)

1. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta e l'organo deliberante decide in tale senso con votazione palese.

2. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo speciali maggioranze richieste dalla legge o dallo Statuto.

3. Coloro che non prendono parte alla votazione o dichiarano di astenersi senza tuttavia allontanarsi dall'aula, si computano fra i presenti ai fini della validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti ad ogni fine richiesto dalla legge e dallo Statuto. Parimenti non si computano per determinare il numero dei votanti nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle.

4. Qualora la legge o lo Statuto non prevedano maggioranze speciali, nelle votazioni per la elezione o nomina di persone risultano eletti o nominati coloro che riportano maggior numero di voti, sino a concorrenza del numero di persone da eleggere o nominare.

5. La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, istituzioni o aziende ad esso espressamente riservata, avviene con voto segreto limitato.

6. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta se l'organo collegiale decide in tale senso con voto palese.

7. Il segretario comunale, avvalendosi degli uffici e secondo quanto stabilito dal regolamento, cura l'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta.

8. I componenti del consiglio e della giunta devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni ed allontanarsi dall'aula nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

9. Il comma 8 si applica anche al segretario comunale, che verrà sostituito nella sua funzione da un componente scelto dal presidente.

10. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario comunale o da colui che lo ha sostituito.

CAPO IV IL SINDACO

ART. 25 (Funzioni e attribuzioni)

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, e rappresenta la Comunità.

3. Il Sindaco, in particolare:

- a) ha la rappresentanza generale del Comune;
- b) sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative, impartendo direttive al Segretario;
- c) nomina la giunta e può revocare i componenti;
- d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
- e) nomina i responsabili di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali;
- f) promuove la conclusione di accordi di programma;
- g) convoca e presiede la giunta e il consiglio comunale;
- h) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'ente, informazioni ed atti anche riservati;
- i) esercita le funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge;
- l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi, convoca i comizi stessi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento in collaborazione con l'apposita commissione;
- m) assume i provvedimenti autorizzativi e autoritativi su materie di competenza del Comune, adottando decreti, ordinanze e diffide e rilasciando concessioni, licenze e autorizzazioni, esprime i pareri richiesti da enti e organismi esterni al Comune, salvo che la legge o lo Statuto non ne attribuiscono le competenze ad altri organi dell'ente;
- n) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la giunta;
- o) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale;
- p) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentita la giunta e le istanze di partecipazione;
- q) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi, quando la

deliberazione a contrattare prevede il rogito del segretario comunale;

r) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

s) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da esso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

t) liquida i compensi e le indennità spettanti al segretario comunale e già predeterminati per legge o per regolamenti.

4. Il sindaco può sospendere l'adozione di atti per i quali abbia conferito delega, sostituendosi al delegato o sottoponendoli al parere della giunta.

5. Il sindaco neo eletto assume immediatamente le sue funzioni di capo dell'amministrazione e dopo il giuramento innanzi al Prefetto, anche quelle di ufficiale di governo.

ART. 26 (Sostituto del Sindaco)

1. Il sindaco all'atto della nomina della giunta, designa fra gli assessori un vice sindaco che lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, e negli altri casi previsti dalla legge.

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine indicato dal Sindaco all'atto della nomina.

ART. 27 (Incarichi agli assessori)

1. Il sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al sindaco e all'organo collegiale.

2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.

3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

4. Gli incarichi e le deleghe sono comunicati al consiglio comunale.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO I UFFICI E PERSONALE

ART. 28
(Principi organizzativi)

1. Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;
 - b) razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;
 - c) attuare gradualmente, come previsto dalla legge, l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.
2. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.
3. L'amministrazione comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l'individuazione delle relative responsabilità.
4. Il responsabile dell'unità organizzativa organizza il lavoro dei dipendenti secondo criteri di efficienza.
5. Il Comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.

ART. 29
(Esecuzione delle deliberazioni)

1. L'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali viene assegnata dal segretario ai responsabili delle singole unità organizzative.

ART. 30
(Vicesegretario)

1. Il Comune potrà avere un vicesegretario, che coadiuva e sostituisce il Segretario in caso di assenza, vacanza o impedimento.
2. Il vicesegretario è nominato dal sindaco tra i responsabili apicali di unità organizzative, in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla carriera di Segretario comunale.

ART. 31
(Il Segretario Comunale)

1. Il segretario del Comune svolge i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e assiste gli organi di governo del comune nell'azione amministrativa. In particolare, nel rispetto delle direttive del Sindaco, sovrintende alle funzioni dei responsabili delle unità organizzative e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, esprime il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, emana tutti gli atti conseguenti e necessari per la loro esecuzione, partecipa alle riunioni di giunta e consiglio e ne cura la

verbalizzazione avvalendosi degli uffici.

ART. 32
(Articolazione organizzativa)

1. L'amministrazione comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività. Ad ogni settore è preposto un dipendente di qualifica apicale.
2. In relazione alle esigenze funzionali e gestionali ed alle dimensioni dell'ente e dell'organico, il settore può articolarsi in servizi, unità operative ed uffici.
3. L'organizzazione inerente la suddetta articolazione è disciplinata dal regolamento.

ART. 33
(Responsabili dei settori)

1. Gli organi di governo del comune definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Agli organi burocratici spetta, a ciascuno per la propria competenza derivante dalla legge e dai contratti collettivi e con le modalità stabilite dal regolamento, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del comune, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
3. Ai capi settore spetta la direzione degli uffici e dei servizi. Sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
4. Nel rispetto dei principi sopra stabiliti, il regolamento specifica l'attribuzione delle responsabilità gestionali.
5. Il Sindaco, nel rispetto della legge, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi direttivi e quelli di collaborazione esterna.
6. Il responsabile del settore o chi lo supplisce ai termini del regolamento, è considerato il responsabile del servizio per i fini di cui agli articoli 53 comma 1 e 55 comma 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 34
(Il personale)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge.
2. I dipendenti del comune sono inquadrati in un ruolo organico deliberato dal consiglio comunale. Il regolamento disciplina la dotazione del personale dipendente e l'organizzazione degli uffici comunali.
3. Il comune promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del personale.
4. Il comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del personale.
5. Il regolamento di organizzazione disciplina l'attività del personale

dipendente secondo i seguenti criteri:

- a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;
- b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
- c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e, per ciascun provvedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso;
- d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Comunità Europea, nonché con quelli del lavoro privato;
- e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
- f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno dell'amministrazione comunale, nonché tra amministrazione ed enti diversi.

CAPO II SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 35 (Disciplina dei servizi pubblici)

1. Il comune gestisce i servizi pubblici ispirando la propria attività amministrativa ai principi di qualità, economicità, specializzazione, semplificazione delle procedure, nonché favorendo ogni forma di integrazione e cooperazione con i soggetti pubblici e privati.

2. Il comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, o a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, a seconda delle dimensioni, della rilevanza e delle caratteristiche del servizio.

3. La deliberazione del consiglio comunale, con la quale si determina la forma di gestione di un servizio pubblico, deve contenere la valutazione comparativa delle diverse forme di gestione, nonché gli indirizzi per il suo funzionamento, qualora si tratti di azienda speciale o di gestione a mezzo di società; deve contenere le norme regolamentari, in caso di gestione del servizio in economia o in concessione a terzi o a mezzo di istituzione.

ART. 36 (Forme associative e di cooperazione)

1. Il comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

ART. 37
(Aziende speciali ed istituzioni)

1. Sono organi dell'azienda speciale e dell'istituzione: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

2. L'azienda speciale disciplina il proprio ordinamento e funzionamento mediante un proprio statuto, adottato dalla stessa azienda ed approvato dal consiglio comunale.

3. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto del comune e da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

4. Il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale e dell'istituzione è composto da un numero di componenti non inferiore a 5 e non superiore a 7 che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e specifiche competenze tecniche e professionali.

Dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale, e comunque fino all'elezione del nuovo consiglio di amministrazione.

5. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, nomina l'intero consiglio di amministrazione che, successivamente, procede alla nomina del presidente, a maggioranza assoluta dei membri assegnati.

6. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, può revocare tutti gli amministratori. Alla sostituzione dei singoli amministratori revocati provvede il sindaco.

7. Il presidente dell'istituzione ne ha la rappresentanza e, in caso di necessità ed urgenza, adotta provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile.

8. Il sindaco nomina direttore dell'istituzione medesima un dipendente comunale ovvero una persona esterna all'amministrazione, in base a pubblico concorso o a contratto a tempo determinato.

9. Il restante personale dell'istituzione può essere tratto dall'organico comunale.

ART. 38
(Partecipazione a società di capitali)

1. Il comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la costituzione.

2. Qualora la partecipazione del comune a società per azioni sia superiore al venti per cento del capitale sociale lo statuto di queste deve prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal comune, ai sensi di legge.

3. Il comune può, inoltre, partecipare ad altri tipi di società di capitali a prevalente capitale pubblico locale.

ART. 39
(Rappresentanza del comune presso
società di capitali e strutture associative)

1. Il rappresentante del comune nelle assemblee di società di capitali e delle strutture associative è il sindaco o un suo delegato.

ART. 40
(Indirizzi e vigilanza)

1. Il consiglio comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori di nomina comunale e i rappresentanti del comune nelle società per azioni e nelle strutture associative.

2. Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al precedente comma, riceve annualmente dagli stessi relazioni illustrative sulla situazione dell'ente nei confronti degli obiettivi fissati e ne riferisce annualmente al consiglio comunale.

3. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione statutaria devono essere conformi ad una precedente deliberazione del consiglio comunale.

CAPO III
I CONTROLLI

ART. 41
(Controllo economico interno della gestione)

1. Il controllo economico interno è svolto dal revisore dei conti (o dal collegio dei revisori).

2. Il bilancio del Comune, oltre che redatto nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione.

3. I regolamenti che danno esecuzione al presente Statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento del controllo economico della gestione.

ART. 42
(Revisore dei conti)

1. Il revisore dei conti (o il collegio dei revisori) svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

2. Esercita il controllo di gestione, esaminando, in particolare, il raggiungimento di obiettivi e di standard.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità stabilite dal regolamento, il

revisore (o il collegio dei revisori) :

a) ha la collaborazione dei dipendenti e del segretario, ai quali può chiedere atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze;

b) può chiedere informazioni e chiarimenti ai rappresentanti del Comune in aziende, istituzioni, società ed organismi associativi;

c) può chiedere o essere richiesto di partecipare alle riunioni del consiglio e della giunta.

4. Il regolamento disciplinerà, per quanto non previsto dalla legge, i casi di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e revoca applicando, in quanto compatibili, norme e principi civilistici relativi ai sindaci delle società per azioni.

ART. 43

(Controllo delle deliberazioni)

1. Con la deliberazione di adozione di un atto fondamentale, il consiglio comunale può stabilire che determinate deliberazioni della giunta attuative di esso, siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità ai sensi del comma 1 dell'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il segretario comunale provvede alla trasmissione delle deliberazioni al comitato di controllo, ai capigruppo consiliari e ad organi e uffici della pubblica amministrazione, nei casi previsti dalla legge.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

RAPPORTI CON LA COMUNITA' LOCALE

ART. 44

(Diritti di accesso ed informazione)

1. Il Comune garantisce il diritto dei cittadini singoli e associati all'accesso agli atti amministrativi ed all'informazione sullo stato degli atti e delle procedure ed in generale alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

2. Il regolamento determinerà le modalità ed i limiti dell' esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

3. Allo scopo di favorire l'informazione dei cittadini, il Comune può pubblicare un notiziario ove sarà garantito apposito spazio a ciascun gruppo consiliare e può altresì divulgare avvisi di particolare importanza attraverso la stampa, la radio e la televisione.

ART. 45
(Valorizzazione del libero associazionismo)

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità nell'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.

2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture e negli altri modi consentiti, compatibilmente con le proprie risorse e con gli obiettivi delineati nei piani e programmi.

3. La consultazione degli organismi associativi e delle categorie economiche può essere promossa ed attuata, secondo le rispettive competenze, dal sindaco o dal consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su richiesta degli interessati. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.

4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi ed il diritto di informazione; può anche prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali.

5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o affidare loro la realizzazione di manifestazioni o di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

7. Il consiglio comunale può stabilire che ai fini di quanto previsto nel presente capo I del titolo IV, le associazioni senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un albo dell'associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

ART. 46
(Promozione degli organismi di partecipazione)

1. Il Comune può altresì promuovere la formazione di associazioni o di comitati, anche su base di quartiere o di frazione, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, dello sport, dell'assistenza e della gestione del territorio.

2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'amministrazione.

3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse e può affidare loro l'organizzazione di una manifestazione o specifiche iniziative.

4. La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

ART. 47
(Partecipazione ed intervento)

1. Il Comune garantisce la partecipazione degli interessati nei procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, anche mediante forme dirette e semplificate di tutela dei loro interessi ed intervento nella formazione degli atti, salvo che nei casi espressamente esclusi dalla legge e dal regolamento.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire sia da parte di soggetti singoli che da parte di portatori di interessi collettivi.

3. Il responsabile del procedimento contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare i soggetti interessati ai sensi di legge e di regolamento.

4. Il regolamento disciplinerà anche i tempi e i modi per la richiesta di chiarimenti e documenti integrativi necessari all'istruttoria, per la presentazione da parte degli interessati di memorie e proposte, per l'eventuale audizione di chi ne faccia richiesta e per la conclusione del procedimento.

5. Il sindaco, sentita la giunta, potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

6. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini o determinate zone del territorio, si potrà procedere alla consultazione degli interessati in qualsiasi forma, diretta o indiretta, se ritenuto necessario. La determinazione di procedere alla consultazione è assunta dall'organo competente all'adozione dell'atto o di propria iniziativa o su richiesta motivata sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, qualora l'adozione dell'atto non sia di competenza del consiglio comunale.

ART. 48
(Istanze, petizioni e proposte)

1. Le istanze consistono in un'interrogazione rivolta in forma scritta al sindaco per avere informazioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa e possono essere presentate da chiunque. Il sindaco darà risposta entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

2. Le petizioni e le proposte possono essere presentate in forma scritta da associazioni, comitati, categorie economiche ed in genere dai portatori di interessi collettivi o da non meno di venti cittadini maggiori di anni diciotto.

3. Le petizioni possono essere rivolte al sindaco o a singoli assessori per sollecitare interventi su questioni di interesse generale, o di particolari settori, o di frazioni e contrade. La petizione è esaminata dall'organo competente entro trenta giorni dalla presentazione ed entro i successivi quindici giorni verrà data risposta ai richiedenti.

4. Le proposte possono essere avanzate per l'adozione di specifici atti dei quali devono prevedere il contenuto; esse vanno indirizzate al sindaco che, previa l'istruttoria da parte degli uffici, le sottoporrà all'esame dell'organo competente all'emanazione dell'atto proposto entro sessanta giorni dalla presentazione e comunicherà l'esito ai proponenti entro i successivi quindici giorni.

5. Ove la complessità della questione lo richieda, i termini di cui ai commi

precedenti possono essere prorogati, in ugual misura, per una sola volta, dandone tempestiva motivata comunicazione ai proponenti.

6. Ove i termini stabiliti nei precedenti commi non siano rispettati, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo, in caso di istanza, o provocando una discussione sul contenuto della petizione o della proposta.

7. Il regolamento disciplinerà le modalità per la presentazione di istanze, petizioni e proposte, le procedure per l'istruttoria, l'esame e le risposte, i casi ed i modi in cui è consentita l'audizione dei presentatori di proposte.

ART. 49 (Consultazione della popolazione)

1. L' indizione delle assemblee della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.

2. L'indizione dell'assemblea della popolazione può avvenire per iniziativa degli organi elettivi del Comune con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 47, o su richiesta di almeno un quinto degli elettori del Comune secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. Le assemblee possono essere indette anche su richiesta di un quinto degli elettori di ciascuna zona come delimitata dal regolamento, per dibattere problemi della zona, o su richiesta di associazioni, enti, comitati, gruppi e categorie economiche, con le modalità stabilite dal regolamento, per dibattere problemi di loro interesse correlati al più generale interesse pubblico locale.

4. Non può essere inoltrata nuova richiesta di consultazione della popolazione di iniziativa popolare, su oggetto uguale o analogo, prima che sia trascorso un anno dalla precedente consultazione.

5. Il regolamento disciplinerà tempi e modi per la richiesta di indizione dell'assemblea, per il suo svolgimento e per la valutazione delle indicazioni emerse.

ART. 50 (Portatori di interessi collettivi)

1. Per quanto previsto nel presente capo in merito agli istituti dell'accesso, dell'informazione, della consultazione e della partecipazione, sono considerati organismi associativi tutti gli organismi rappresentativi di una pluralità di persone, quali le parrocchie, i sindacati, gli ordini professionali, i comitati, le comunità religiose e simili portatori di interessi collettivi.

CAPO II IL REFERENDUM CONSULTIVO

ART. 51
(Titolarietà e modalità)

1. L'iniziativa del referendum può essere presa dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti in carica o da un quinto del corpo elettorale calcolato con riferimento agli iscritti nelle liste elettorali il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. La richiesta di cui al comma 1 può riguardare qualsiasi argomento su cui il Comune ha competenza esclusiva, ad eccezione degli argomenti espressamente esclusi per previsione del presente Statuto.

3. La richiesta del comitato promotore deve essere sottoscritta da almeno venti elettori del Comune.

4. Un'apposita commissione composta da amministratori, funzionari del Comune ed eventualmente da esperti, nominata e funzionante con le modalità previste dal regolamento, avrà il compito di:

- a) valutare la comprensibilità e l'ammissibilità del quesito referendario;
- b) verificare la regolarità della presentazione delle firme;
- c) verificare l'ammissibilità, la regolarità e l'esito della consultazione;
- d) dare comunicazione dell'esito delle verifiche al comitato promotore ed al sindaco;
- e) compiere tutti gli altri atti, adempimenti e valutazioni demandategli dal regolamento.

5. Il regolamento stabilisce le modalità per la presentazione e per l'esame di eventuali reclami.

6. Le operazioni di voto si svolgeranno esclusivamente in una domenica. Il referendum non sarà valido se non avrà partecipato al voto la metà più uno degli aventi diritto.

7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, il sindaco convocherà il consiglio comunale per l'esame dell'esito della consultazione e per le eventuali conseguenti decisioni; per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

ART. 52
(Limitazioni)

1. Nell'anno solare di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del consiglio comunale, il referendum può essere proposto ed indetto solo dopo l'avvenuta elezione della giunta.

2. Fino a cinque anni dopo lo svolgimento di un referendum, quale che sia stato l'esito, non può essere proposto referendum consultivo su oggetto uguale o analogo.

3. Fino a due anni dalla presentazione di una proposta di referendum consultivo di iniziativa popolare che non abbia ottenuto il numero di firme necessario per l'ammissibilità, non può essere proposto, neppure dal consiglio comunale, un nuovo referendum su oggetto uguale o analogo.

4. Su parere della commissione di cui al comma 4 dell'articolo 51, il

referendum viene sospeso qualora il consiglio comunale si adegui alla proposta dei promotori almeno venti giorni prima della data fissata per la consultazione. Il referendum è altresì sospeso per sopravvenuto scioglimento del consiglio comunale.

5. Il regolamento disciplinerà la composizione ed il funzionamento della commissione di cui al comma 4 dell' articolo 49 e le modalità per la presentazione delle proposte referendarie, per lo svolgimento della consultazione e per la proclamazione dei risultati, nel rispetto di quanto previsto nel presente statuto e dei principi generali delle leggi.

CAPO III NORME COMUNI AI CAPI I E II

ART. 53

(Divieto di proposte, consultazioni e referendum)

1. Le proposte di cui all'articolo 48 ed i quesiti referendari di cui all'articolo 51 del presente Statuto devono essere formulati con chiarezza e riguardare un'unica questione.

2. Non sono ammesse proposte, consultazioni della popolazione e referendum consultivi su:

- a) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali, o su materie non di esclusiva competenza comunale;
- b) tributi e tariffe;
- c) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze, sfiducie ed in generale questioni concernenti persone;
- d) regolamento del consiglio comunale;
- e) bilancio e conto consuntivo.
- f) oggetti sui quali l'amministrazione comunale abbia già assunto provvedimenti deliberativi comportanti impegno di spesa e che abbia già dato luogo a rapporti negoziali con terzi.

CAPO IV IL DIFENSORE CIVICO

ART. 54

(Norme di principio)

1. Il difensore civico è il garante dell'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

2. Il Comune di Torrebelvicino aderirà all'istituzione del difensore civico sovracomunale, preferibilmente eletto dal consiglio della comunità montana o, in mancanza, attraverso forme di collaborazione con altri Comuni.

ART. 55
(Istituzione dell'ufficio)

1. Il difensore civico deve possedere preparazione ed esperienza che diano ampia garanzia di indipendenza e competenza giuridico -amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico chi si trovi in condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere comunale.

3. L'istituzione del difensore civico sovracomunale è deliberata dal consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri in carica. Con la stessa deliberazione il consiglio comunale definirà:

- a) le modalità di svolgimento del servizio;
- b) le modalità per la verifica delle condizioni di eleggibilità;
- c) la regolazione dei rapporti economici con gli altri enti.

ART. 56
(Prerogative)

1. Il difensore civico segnala al sindaco gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi della pubblica amministrazione, sia su istanza degli interessati, che di propria iniziativa e propone le azioni ed i provvedimenti atti a rimuovere tali situazioni, o a prevenirle.

2. Può rivolgersi al difensore civico chiunque, anche non persona fisica, abbia rapporti con la amministrazione comunale.

3. Ove nel termine di sessanta giorni il sindaco non provveda a fornire risposta o chiarimenti, il difensore civico informa i capigruppo consiliari.

4. Il difensore civico ha libero accesso agli uffici comunali ed ai documenti relativi all'intervento richiesto.

5. Il difensore civico ha, nei confronti di enti, istituzioni, aziende, concessionari e società che gestiscono servizi pubblici locali, gli stessi poteri che ha nei confronti del Comune.

TITOLO V
ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 57
(Statuto e sua revisione)

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale ed ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Ogni iniziativa di revisione dello Statuto respinta dal consiglio comunale, non può essere rinnovata se non è trascorso un anno dalla deliberazione di reiezione, salvo leggi sopravvenute o altri fatti rilevanti quali circolari interpretative o nuovi indirizzi giurisprudenziali.

3. E' ammessa l'iniziativa popolare da parte di almeno un decimo dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto

per articoli. Si applica, in tale ipotesi, la disciplina prevista per le proposte di iniziativa popolare, con la limitazione di cui al comma 2 relativa alla revisione dello Statuto.

4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

ART. 58 (I regolamenti)

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere e ai cittadini, come previsto per le proposte dall'articolo 48.
3. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
4. I regolamenti sono deliberati dal consiglio comunale con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo diverse disposizioni di legge o del presente statuto.
5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonchè per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 59 (Adeguamento a leggi sopravvenute)

1. Lo Statuto ed i regolamenti devono essere modificati entro i centoventi giorni dall'entrata in vigore di nuove disposizioni che rendano necessario procedere al loro adeguamento.

ART. 60 (Ordinanze ordinarie)

1. Il sindaco emana ordinanze a carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere emanate dagli assessori se ne hanno avuto delega.

ART. 61 (Ordinanze contingibili ed urgenti)

1. Il sindaco, quale ufficiale di governo, emana ordinanze contingibili ed

urgenti nelle materie e per le finalità previste dalla legge.

ART. 62

(Notificazione ed esecuzione delle ordinanze)

1. Le ordinanze sono di regola notificate ai destinatari a mezzo del messo comunale, nei modi di legge.

2. Se i destinatari dell'ordinanza non siano individuati, o siano la generalità dei cittadini del Comune o di parte di esso, l'ordinanza verrà pubblicizzata a mezzo di avvisi esposti in luoghi di pubblica frequenza, di segnaletica e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

3. Tutte le ordinanze sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per almeno quindici giorni consecutivi.

ART. 63

(Norme transitorie e finali)

1. I regolamenti comunali anteriori al presente statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

2. Le disposizioni che adeguano lo Statuto al capo 2° della legge n. 81/93 si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate in base alla legge citata.